

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

Regione Lombardia, di seguito denominata REGIONE, rappresentata da Paolo Favini, in qualità di Direttore generale della D.G. Reddito di autonomia e Inclusione sociale, nato a Lodi il 24/1/1956, domiciliato/a per la carica presso la sede della Regione Lombardia

E

Ordine degli Avvocati di Milano, di seguito denominato ORDINE, con sede in Milano, via Freguglia, 1, nella persona del suo Presidente legale rappresentante pro-tempore, Avv. Remo Danovi, nato a Milano il 30/6/2016, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ordine.

PREMESSO

che, come richiamato all'art. 1 della l.r. 3 luglio 2012, n. 11 (*Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza*), la Regione, nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall'Unione europea, dalla Costituzione, dallo Statuto d'autonomia e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale:

- pone alla base della azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona;
- riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani e un attacco all'inviolabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che la genera e la diffonde;
- riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità

fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa;

- condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere;

che gli avvocati, in conformità con quanto previsto dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*) assolvono alla funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti; e che ai sensi della richiamata legge 247/2012, che l'Ordine:

- è un ente pubblico non economico a carattere associativo istituito per garantire il rispetto dei principi previsti dalla legge e delle regole deontologiche, con la finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione forense e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale;
- ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni;
- organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;
- vigila sulla condotta degli iscritti;
- promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti;

CONSIDERATO

che per l'attuazione dei richiamati principi e finalità di cui alla L.R. 11/2012 la Regione persegue, tra gli altri, i seguenti obiettivi:

- promuove, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il costante coinvolgimento oltre che la collaborazione con le istituzioni,

le associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della solidarietà;

- favorisce e promuove politiche di prevenzione, protezione, sostegno, tutela, inserimento e reinserimento a favore delle donne vittime di violenza, anche al fine di consentire percorsi di recupero dell'autonomia materiale e psicologica;
- contribuisce a sostenere la donna che subisce atti di minaccia o di violenza al fine di favorire il recupero dell'autonomia e della dignità;
- tutela, senza distinzione di stato civile, cittadinanza, cultura e religione, la donna, sola o con minori, vittima di violenza o di minaccia di violenza, garantendo soccorso, accoglienza e protezione;
- riconosce e valorizza tra gli altri i modelli culturali, le esperienze di aiuto e mutuo aiuto e le forme di ospitalità autonome, fondate sulla solidarietà delle donne maturata anche nei centri antiviolenza;
- dà attuazione, per quanto di competenza, al Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking;

che la legge nazionale n. 119/2013 all'art. 5 bis comma 2 prevede che tutti gli/le operatori/trici che entrano in contatto con le vittime di violenza domestica debbano ricevere una formazione specializzata nel lavoro con le vittime di violenza domestica e debbano essere adeguatamente formati/e;

che il "Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018", approvato in data 10/11/2015 con d.g.c. n. 894, al punto n. 2.2.1.1. prevede di «promuovere una formazione continua, multidisciplinare» e, nel dettaglio, prevede di promuovere «percorsi di formazione professionalizzante» che «sarà rivolta a tutti gli operatori e le operatrici che entrano in contatto con le donne vittime di violenza e, in particolare: avvocate/i [...]»;

che nel quadro delle iniziative della Regione di cui all'art. 3 della l.r. n. 11/2012 è prevista la possibilità di stipulare protocolli d'intesa con i soggetti che operano nel campo della protezione e tutela delle donne vittime di violenza, e in particolare con gli ordini degli avvocati per agevolare l'assistenza legale gratuita a favore delle donne vittime di violenza;

che primaria esigenza a tali fini è la formazione di professionisti/e dotati/e di specifiche competenze ed esperienze nel campo della tutela contro la violenza di genere che possano offrire il proprio servizio e le proprie competenze sul territorio della Regione;

Tutto ciò premesso e considerato,
le parti convengono quanto segue:

ART. 1

Premesse

Le premesse sono parti integranti del presente protocollo.

ART. 2

Finalità

Il presente protocollo promuove ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4 e dell'art. 8 della l.r.11/2012 la collaborazione tra la Regione Lombardia e l'Ordine degli Avvocati per la realizzazione di percorsi formativi professionalizzanti in materia di contrasto alla violenza sulle donne, anche finalizzata a garantire un'adeguata assistenza legale gratuita a favore delle donne vittime di violenza e all'attivazione di servizi e sportelli finalizzati a fornire una adeguata assistenza legale alle donne vittime di violenza.

ART. 3

Impegni dei soggetti sottoscrittori

Le parti si impegnano a sviluppare e promuovere congiuntamente

attività miranti a istituire un'offerta formativa professionalizzante il cui fine è fornire agli/alle avvocati/e partecipanti un'adeguata preparazione per:

- riconoscere il fenomeno della violenza sulle donne ed evitarne le ulteriori conseguenze lesive;
- gestire il rapporto con le donne vittime di violenza e la loro presa in carico sin dal primo contatto;
- offrire un'adeguata assistenza legale nelle fase di denuncia e nei diversi livelli delle fasi processuali;
- essere in grado di mantenere e sviluppare i rapporti con/tra i soggetti che a diversi livelli sul territorio sono coinvolti nelle azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.

Art. 4

Impegni della Regione Lombardia

La Regione Lombardia riconosce un contributo economico per la realizzazione dei percorsi di formazione professionalizzanti e tutte le altre attività previste dal progetto presentato in data 11 novembre 2016 e acquisito con protocollo regionale n. J1.2016.0019587 e mediante la propria struttura competente assicura il supporto tecnico e informativo per ogni esigenza connessa alla redazione e realizzazione delle azioni progettuali previste.

Art. 5

Impegni dell'Ordine degli avvocati di Milano

in collaborazione con gli Ordini forensi del territorio lombardo si impegna a:

1. Istituire un *Gruppo Guida* composto da rappresentanti della Regione Lombardia, dell'Ordine degli avvocati di Milano, da un referente del Tribunale di Milano, e da rappresentanti delle dell'Università Cattolica di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dall'Università degli Studi di Pavia:

2. realizzare l'offerta formativa di cui al presente articolo, consistente in:
 - n. 1 sessione formativa da n. 6 moduli di n. 4 ore (5 teorici e 1 pratico) realizzata a Como;
 - n. 1 sessione formativa da n. 6 moduli di n. 4 ore (5 teorici e 1 pratico) realizzata a Cremona;
 - n. 1 sessione formativa da n. 6 moduli di n. 4 ore (5 teorici e 1 pratico) realizzata a Lodi;
 - n. 1 sessione formativa da n. 6 moduli di n. 4 ore (5 teorici e 1 pratico) realizzata a Brescia i;
3. Organizzare n. 4 eventi di *follow-up* rivolti alle avvocate e agli avvocati che hanno svolto i corsi in una delle edizioni precedenti, ciascuno dei quali sarà strutturato in un unico modulo da n. 2 ore, con interventi di magistrati e avvocati, realizzati a Milano al fine di aggiornare le competenze acquisite;
4. Organizzare n. 1 convegno internazionale sul tema della violenza contro le donne, al fine di avviare un confronto internazionale tra operatrici/tori del terzo settore, personale medico e sanitario e operatrici/tori del diritto in merito alle esperienze e buone prassi del proprio paese;
5. Realizzare una banca dati della giurisprudenza lombarda, nazionale e internazionale mediante la raccolta di sentenze di merito in tema di violenza di genere e di violenza domestica;
6. Attivare n. di 3 (tre) sportelli di orientamento legale gratuito che saranno istituiti in via sperimentale sui territori già coinvolti dalle attività di formazione.

ART. 6

Contributi concedibili

La Regione riconosce all'Ordine un contributo complessivo di € 50.000,00 (cinquantamila), a copertura delle spese sostenute per la realizzazione

delle attività così come indicate all'art. 3 del presente protocollo.

ART. 7

Tempistica

I percorsi formativi e le altre attività indicate all'art. 5 dovranno essere realizzati entro e non oltre il 30 giugno 2017. Le spese dovranno essere sostenute e rendicontate nei trenta giorni successivi, secondo le modalità previste all'art. 9 del presente protocollo.

ART. 8

Modalità di erogazione del contributo

L'importo del contributo regionale concesso all'Ordine verrà erogato in due fasi successive:

1. il 50% all'atto di sottoscrizione dell'accordo di collaborazione;
2. il 50% alla conclusione delle attività di cui all'art. 5 della presente intesa, previa approvazione della relazione finale e della relativa verifica della rendicontazione delle spese sostenute.

ART. 9

Rendicontazione delle spese sostenute

La Regione provvederà alla verifica della documentazione finale di spesa e della realizzazione delle attività e a liquidare il saldo entro i 30 giorni successivi a partire dalla data di ricevimento della rendicontazione delle spese sostenute.

Sulla base delle azioni realizzate, l'Ordine presenterà una relazione finale che evidenzierà, in coerenza con le attività previste, le spese sostenute, i risultati raggiunti, le criticità riscontrate. Alla relazione finale allegherà la documentazione predisposta dalla Regione Lombardia, e in particolare:

- 1) l'elenco delle spese sostenute;
- 2) i documenti giustificativi di spesa e i relativi mandati di pagamento;

- 3) i provvedimenti di affidamento di incarichi professionali o consulenziali, contratti e relativi *curriculum vitae* dei soggetti incaricati;
- 4) i provvedimenti e i documenti ufficiali approvati nel corso del progetto;
- 5) copia di tutti i prodotti realizzati nel corso del progetto.

L'Ordine invierà la relazione finale, completa degli allegati, entro il termine di 30 giorni dalla data di ultimazione del progetto e comunque non oltre il 31 luglio 2017.

La relazione finale e la rendicontazione delle spese saranno predisposte secondo i modelli e le linee guida predisposte dalla Direzione Generale competente e la documentazione allegata alla relazione finale sarà presentata in originale o copia conforme.

La Regione Lombardia provvederà alla verifica della documentazione finale di spesa e della realizzazione delle attività e dei prodotti indicati nella scheda tecnica approvata.

La Regione Lombardia monitorerà con appositi strumenti e indicatori l'efficacia e l'efficienza delle attività, nonché i risultati raggiunti sul territorio e le azioni svolte, al fine di rendere noti i risultati complessivi dell'intera iniziativa regionale.

ART. 10

Revoche

Il contributo sarà revocato qualora venisse accertata l'impossibilità di svolgere e completare il percorso formativo, o venissero accertate irregolarità attuative, o la mancanza dei requisiti e dei presupposti sulla base dei quali il contributo è stato concesso.

Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme già

erogate, indicandone le modalità di restituzione. L'ammontare della somma da restituire viene calcolato maggiorato degli interessi di legge maturati.

ART. 11
Disposizioni finali

Il presente accordo di collaborazione rimane in vigore sino alla completa realizzazione degli interventi in esso previsti.

Ogni modifica ed integrazione del presente protocollo dovrà essere concordata fra le parti e sarà considerata esistente e valida solo se risultante per atto scritto.

Milano, 21 novembre 2016

per la Regione Lombardia
Il Direttore Generale Reddito di autonomia e Inclusione sociale
PAOLO FAVINI

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano
REMO DANOVI